



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 307/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69451** depositato il 25.01.2024, proposto da **G. F. (C.F. OMISSIS)**, nato OMISSIS, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Daniela De Berardinis, dall'avv. Massimo Pineschi e dall'avv. Marco Moretti, elettivamente domiciliati in Roma Via S.

Tommaso d'Aquino n. 116 – pec:

pec:danieladeberardinis@ordineavvocatiroma.org;

massimopineschi@ordineavvocatiroma.org),

marcomoretti2@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- **INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito - Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Avv. Francesco Gramuglia - pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it e Avv. Francesco Velardi - pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it, -giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023

Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui elett.te domicilia in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte che vengano accolte le seguenti conclusioni: *“previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 comma 309 della legge n°197/2022 (Legge Finanziaria 2023), con riferimento agli articoli della Costituzione sopra citati e per i motivi di cui al presente ricorso, 1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato automaticamente, senza la riduzione per importi complessivi stabilita dall'art. 1 comma 309 della Legge n° 197/2022 riconoscendo al medesimo il diritto alla piena perequazione del proprio trattamento pensionistico secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000; 2. Accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità dei cedolini di pensione con decorrenza da gennaio 2023 e relativo certificato di pensione del 2023, afferenti al ricorrente, il diritto al recupero di tutte le relative somme trattenute dall'INPS e non corrisposte da gennaio 2023, scadute e a scadere, oltre ad interessi maturati e maturandi dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34,*

comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000; Per l'effetto, 3.

Condannare l' INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle predette somme, ammontanti per l'anno 2023 ad Euro 3632,25, gravate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle ulteriori somme che nelle more del predetto giudizio non fossero erogate indebitamente, in applicazione dell'art.1 comma 309 della Legge n°197 del 29.12.2022”.

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, il ricorrente premette in fatto:

a) di essere titolare, con decorrenza dal 01 giugno 2020, di pensione in cumulo ex Legge 228/2012;

b) che l'importo complessivo mensile lordo del trattamento pensionistico goduto risultava pari, nel 2022, ad euro 6.876,65;

c) che, nel mese di marzo 2023, ha ricevuto il pagamento del relativo rateo pensionistico, rivalutato dall'Istituto in misura pari a € 7.689,28, unitamente agli arretrati per rivalutazione delle mensilità di gennaio e febbraio 2023 (euro 332,80);

d) che, tuttavia, il ricalcolo dell'importo del trattamento pensionistico, nella misura sopra indicata, è manifestamente errato ed inidoneo a garantire, in base ai principi costituzionali, un'adeguata perequazione della pensione in relazione all'aumento del costo della vita ed alla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo;

e) che, dovendosi qualificare l'operato di INPS in contrasto con svariati principi costituzionali, ha diffidato parte intimata (il 03.07.2023) alla corretta

applicazione della rivalutazione monetaria sui ratei della propria pensione: diffida, tuttavia, rimasta inevasa.

III. Su queste premesse, il ricorrente, significato che l'operato di INPS oggetto di censura affonda la sua genesi nella previsione normativa recata dall'articolo 1, comma 309 della L. 197/2022, ritiene che la norma sia espressione della volontà del legislatore di *“operare una riduzione sui trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti secondo un meccanismo di rivalutazione per importi complessivi (e non per scaglioni), meccanismo cui si aggiunge altresì la riduzione della perequazione secondo aliquote decrescenti”*. In conseguenza, essa norma viola numerosi precetti costituzionali secondo i seguenti profili di incostituzionalità:

a) *“violazione art. 2, art. 3, art. 36, art.38 cost. sotto i seguenti profili: irreversibilità e definitività del danno derivante dai provvedimenti di cui e' causa – non eccezionalità dell'intervento normativo”*. In tema di interventi restrittivi sui trattamenti economici, il Giudice delle Leggi (sentt. nn. 250/2017; 169/2017 e 108/2018) ha reiteratamente chiarito che i sacrifici economici sono sostenibili dal punto di vista costituzionale, solo se hanno il carattere della eccezionalità, della contingenza, della non arbitrarietà, della stretta attinenza con lo scopo prefissato ed in presenza del contenimento della spesa pubblica per fini solidaristici. Questi limiti, tuttavia, sono ampiamente violati dalla disciplina normativa indubbiata di incostituzionalità, atteso che la stessa non attua alcun bilanciamento tra le esigenze legate ai diritti economici dei pensionati di rilevanza costituzionale ed esigenze di contenimento della spesa pubblica. Piuttosto, essa produce

effetti irreversibili e definitivi sul potere di acquisto dei trattamenti di quiescenza. Nel caso del ricorrente, titolare di una pensione di importo oltre dieci volte il trattamento minimo, l'applicazione della norma ha comportato, per il 2023, una perequazione integralmente pari al 2,34% (euro 175,82) che, ove confrontata con il metodo utilizzato nell'anno precedente, ha determinato una perdita di euro 279,40 al mese (pari ad euro 3632,25 all'anno). In questo senso, depongono i computi allegati al ricorso, i quali, peraltro, effettuano una proiezione relativa agli effetti generati dalla perdita annuale da lui subita (considerando, dunque, la specifica situazione di età attuale ed aspettativa di vita) alla stregua di un parametro costituito dal tasso presunto di inflazione medio pari al 3%. Di talché, sebbene sia innegabile una certa discrezionalità del legislatore nel disciplinare la materia, vi sarebbe qui da prendere atto, però, del fatto che il meccanismo limitativo della perequazione pensionistica, introdotto dalla norma, si scontra con i principi desumibili dagli artt. 36 e 38 Cost., di eguaglianza sostanziale ex art.3 Cost., nonché con la necessità che la scelta compiuta risulti soggetta a rigorosi vincoli quantitativi, temporali, di proporzionalità e di ragionevolezza;

b) *“violazione artt. 2, 3, 36 comma 1, 38, comma 2 cost. sotto i seguenti profili: irragionevolezza e sproporzionalità non trasparenza dell'art. 1 comma 309 legge 197/2022”*. La norma è incostituzionale per genericità in quanto la misura introdotta non appare giustificata da alcuna inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, né vi è alcun collegamento con misure di intervento a carattere solidaristico. Essa, inoltre, viola il principio di ragionevolezza in quanto le aliquote applicate in penalizzazione

vanno da un minimo del 15% fino a raggiungere il 68% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. In sintesi, l'applicazione della perequazione automatica viene riconosciuta nella misura del 100% per i soli trattamenti pensionistici che non superano di 4 volte il trattamento minimo INPS; la percentuale, poi, a seconda della misura del reddito da pensione, va dall'85% e fino al 32% per le pensioni più alte. Conferma la tesi dell'incostituzionalità per irragionevolezza, secondo il ricorrente, la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che ebbe ad occuparsi del dubbio di costituzionalità connesso all'art.1 comma 486, legge 147/2013. Infine, la norma viola il principio della trasparenza, laddove, se esistenti, non enuclea le ragioni di finanza pubblica che intende perseguire.

c) *“violazione artt. 2, 3, comma 2, 36, comma 1, 38, comma 2, 53 cost. sotto i seguenti profili: arbitrarietà e disparità di trattamento”*. La norma è affetta da arbitrarietà e disparità di trattamento in quanto colpisce solo i pensionati e, fra essi, solo quelli che godono di redditi più elevati. Solo viceversa sottratti all'ambito di applicazione della norma i pensionati di altre gestioni previdenziali, e delle casse di previdenza private, oltre che i lavoratori ancora in forza e con analogo reddito da lavoro dipendente;

d) *“violazione degli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 cost. sotto i seguenti profili: natura giuridica del prelievo configurabile dal punto di vista sostanziale quale tributo”*. Richiamando giurisprudenza costituzionale, asseritamente pertinente, il ricorrente è dell'avviso che la misura introdotta dalla norma costituisca un'imposta a carattere speciale, nella quale, però, difetta la

compresenza dei tre fattori qualificanti la “fattispecie tributaria” (Corte cost. n. 23/12 par 12.3). In particolare, presente il carattere della definitività dell'imposizione, mancano, nella norma, il collegamento alla finalità solidaristica in generale o endo-previdenziale al pari di quello consistente nella finalità della misura a conferire stabilità al sistema previdenziale ovvero a tutelare particolari categorie di pensionati. Per questa via, l'imposta speciale introdotta viola i principi ricavabili dall'art. 53 Cost;

e) *“violazione degli artt. 3, 36, 38, 42, 97, 117, comma 1 cost. sotto i seguenti profili: principio del legittimo affidamento”*. Il taglio della perequazione automatica interviene, modificandoli in pejus, su rapporti di durata sorti prima della sua entrata in vigore, determinando, con ciò, una sorta di retroattività da qualificarsi senz'altro illegittima costituzionalmente perché applicata a situazioni già consolidate ed ingiustificata, indipendentemente, d'altronde, da esigenze inderogabili. Le c.d. “manovre di raffreddamento”, in cui si colloca a pieno titolo quella introdotta dalla norma indubbiata, risultano tanto più irragionevoli ed incostituzionali quanto maggiore è la perdita del potere d'acquisto determinato da contesti e scenari fortemente inflazionistici.

IV. In data 17.05.2024, si è costituito in atti INPS che, all'esito della ricostruzione della posizione soggettiva del ricorrente, insta per il rigetto del ricorso. Precisa parte convenuta che la rivalutazione praticata dall'Istituto sul trattamento di quiescenza goduto dal ricorrente è esattamente speculare al dettato normativo riconducibile all'art. 1 co. 309 L. n. 197 del 29.12.2022 e che, in effetti, il G. censura esclusivamente di pretesa incostituzionalità la

norma su cui si è fondato, rigorosamente, l'operato di INPS. Parte intimata, infine, richiama giurisprudenza costituzionale e contabile favorevole al rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, rilevata come da verbale di udienza l'assenza di un accordo fra le parti onde potersi disporre la sospensione del giudizio ex art. 106 co. 2 c.g.c., il Decidente deve escludere, inoltre, che sussistano i presupposti necessari per accogliersi l'istanza di rinvio formulata da parte ricorrente, sì come fondata sull'incipiente deposito di un'ordinanza con cui diverso giudice monocratico di altra sezione giurisdizionale di questa Corte avrebbe rimesso gli atti alla Corte costituzionale per pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 309 della L. 197/2022. Osta all'accoglimento della richiesta, in particolare, la circostanza per cui il Decidente è dell'avviso che questione di costituzionalità prospettata - e su cui, in via esclusiva, si fonda il ricorso – sia manifestamente priva di fondatezza (in questo senso, fra le altre, questa Sezione, sent. n. 180/2024; Sez. Veneto, sent. n. 82/2024; Sez. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 14/2024; Sez. Emilia-Romagna, sent. 20/C/2024).

2. Essendo incontroverso fra le parti che il trattamento di quiescenza in godimento goduto dal ricorrente è pari a dieci volte il cd. minimo INPS e, ancora, che il mezzo introduttivo del giudizio non contesta che l'operato di parte intimata si sia puntualmente conformato alla norma posta dall'art. 1 co. 309 cit., può passarsi all'esame congiunto dei profili di incostituzionalità

prospettati dal ricorrente. Non senza rammentare, anzitutto, che il tenore testuale dell'art. 1, comma 309, della l. n. 197 del 2022 è nel senso che “la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione

automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS".

2.1. Ciò posto, i motivi di doglianza sollevati dal Grippo risultano infondati in quanto:

a) ad ordinamento vigente, non sussistono diritti quesiti alla rivalutazione integrale dei trattamenti pensionistici. Il meccanismo di rivalutazione, invero, si fonda sull'articolato bilanciamento – rimesso alla

sfera di discrezionalità del legislatore – tra le prerogative di cui agli artt. 36 e 38 Cost. e i vincoli di finanza pubblica, anch'essi costituzionalmente garantiti in seno agli artt. 81 e 97 Cost. (cfr., sul punto, C. cost., sent. n. 250/2017, nonché i richiami ivi contenuti alla pregressa giurisprudenza costituzionale in tema: sentt. nn. 70/2015, 316/2010, 30/2004). *A fortiori*, il bilanciamento in discorso trova esteriorizzazione più compiuta in relazione alle pensioni di maggiore importo, giocoforza maggiormente resilienti all'inflazione. Non manca, in effetti, l'affermazione giurisprudenziale della conformità a Costituzione dell'eventuale norma che escludesse, per esse, di ogni adeguamento (C. cost. sent. n. 250/2017). Ora, la disposizione indubbiata di incostituzionalità dal ricorrente, lungi dall'azzerare, ha peraltro solo 'raffreddato' la perequazione dei trattamenti di importo superiore, di guisa tale da sconfiggere ogni sospetto di suo contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza (C. conti, Sez. Lombardia, sent. n. 64/2024). Se è ragionevole, infatti, che il legislatore disponga una disciplina differenziata dei coefficienti di perequazione in base all'importo delle pensioni – dappoiché, con ciò, si persegue un progetto di eguaglianza sostanziale rispettoso dei principi ritraibili dall'art. 3 co. 2 Cost. (Corte cost., sent. n. 70/2015) – ragionevole può dirsi il meccanismo introdotto, *in subiecta materia*, dalla norma all'attenzione del Decidente. Quest'ultimo si traduce in una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale che tiene conto del cd. dato quantitativo, atto a differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza: importi da cui dipende, del resto, il distinto grado di resilienza dei trattamenti

di quiescenza alla capacità erosiva della dinamica dell'inflazione (Corte cost. sent. n. 234/2020). In sintesi, il solo blocco integrale della perequazione automatica presta il fianco ex sé a profili di irragionevolezza della misura, sì come astrattamente capaci di contrastare con il principio di adeguatezza delle pensioni (art. 38, co. 2 Cost.). Ne deriva allora che, assicurando la norma posta dal comma 309 dell'art. 1 cit. una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – quote certamente ridotte ma affatto simboliche – la stessa si sottrae ai prospettati profili di illegittimità costituzionali per irragionevolezza, sproporzione, arbitrarietà o di violazione del legittimo affidamento;

b) la norma in argomento, inoltre, appare rispettare anche il cd. dato economico finanziario, vale a dire la considerazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore ed oggetto di illustrazione in seno relazione tecnica di accompagnamento. Parimenti ossequiata risulta la finalità “endoprevidenziale” del risparmio di spesa perseguito dal legislatore, il che esclude l'asserita natura tributaria della misura e, con essa, i prospettati profili di violazione dell'art. 53 Cost. Il meccanismo introdotto dalla norma indubbiata di incostituzionalità non si presenta sensibilmente dissimile da quello già recato dall'art. 1, comma 260 L. 145 del 2018, di talché, a proposito anche dei profili qui in rassegna come per quelli, ulteriori, declinati in ricorso, appaiono ampiamente reiterabili le motivazioni che, nella sentenza n. 234/2020, indussero il Giudice delle Leggi a dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma appena sopra richiamata. Trattasi di assunto condiviso dalla giurisprudenza

maggioritaria di questa Corte. Precisamente (cfr., già C. conti, Sez. FVG, sent. n.11/2024 cit.), la legge di bilancio 2023 ha inteso contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, riconoscendo un incremento percentuale a favore delle pensioni più basse, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310), oltre a riconoscere l'integrale rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo. La nota tecnico-illustrativa della legge di bilancio 2023, a pag. 27, evidenzia la correlazione tra la maggiore spesa conseguente all'incremento delle pensioni più basse (pari a circa 0,2 miliardi nel 2023 e 0,38 miliardi nel 2024) e la contestuale modifica del meccanismo di indicizzazione in senso sfavorevole per le pensioni di importo più elevato (da cui derivano minori spese, al netto degli effetti fiscali, pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025). La relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023, a pagina 74, ribadisce la stretta correlazione tra il comma 309 ed il comma 310, evidenziando che le maggiori economie strutturali conseguite dalle disposizioni di cui al comma 309 si giustificano e si rendono necessarie in quanto "concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia

di quanto previsto dal comma 310”. Inoltre, la valorizzata correlazione fra le disposizioni del comma 309 e quelle contenute nel comma 310, suffraga la natura endoprevidenziale della misura indubbiata e ne esclude, allo stesso tempo, la possibilità di addivenirne ad una qualificazione come misura avente natura tributaria. Improprio, per questa via, è dunque anche il richiamo al principio di universalità dell’imposizione (artt. 3 e 53 Cost.), posta l’assenza della natura tributaria del prelievo ovvero di una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico a vantaggio del bilancio statale (Corte cost., sentenza n. 234/2020, par. 16.1). Più radicalmente, il raffreddamento del meccanismo perequativo o l’esclusione della rivalutazione delle pensioni non rivestono natura tributaria in quanto non prevedono una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico (Corte costituzionale sentenze n. 70/2015, par. 4, n. 234/2020 par. 16). Conclusivamente, privi di fondatezza sono i vizi di costituzionalità della norma, adombrati dal ricorrente con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

3. La novità della questione, l’assenza di precedenti d’appello, la evenienza che altro Giudice monocratico abbia ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma all’attenzione del Decidente inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese processuali (C. Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando, così provvede:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **04 giugno 2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 1 ottobre 2024

Pubblicata il 2 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

